



European Network Against Racism

The voice of the anti-racist movement in Europe

Bruxelles, 6 February 2015

On. Luca Zaia, Presidente della
Regione Veneto

Dott. Daniela Beltrame, Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto (USRV)

Consigliere Marco De Giorgi,
Direttore Generale dell'Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali (UNAR)

Procura Generale della Repubblica di
Venezia

Oggetto: Circolare ai Dirigenti scolastici dell'Assessore Elena Donazzan su "Terrorismo islamico: parliamone soprattutto a scuola" dell'8 gennaio 2015

L'8 gennaio 2015, l'Assessore all'Istruzione della Regione Veneto, signora Elena Donazzan, ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti, in reazione ai primi attacchi terroristici a Parigi. Vi chiediamo di sconfessare pubblicamente il suo contenuto, e di sostenere i programmi di educazione all'uguaglianza e nelle scuole.

In effetti, la circolare dell'8 gennaio richiede che a seguito di quegli eventi si organizzino discussioni nelle scuole e si traducano in una condanna da parte di tutti i partecipanti di tale violenza. In aggiunta a questo, la circolare indica esplicitamente i musulmani come comunità da cui emana la violenza, affermando che "non tutti i musulmani sono terroristi, ma è evidente che tutti i terroristi sono musulmani". Indica anche che "Soprattutto a loro ["stranieri" e musulmani] dobbiamo rivolgere il messaggio di una richiesta di una condanna di questi atti", il che implica che i membri di questa comunità sarebbero per essenza più propensi a sostenere la violenza terroristica.

La Rete Europea Contro il Razzismo (ENAR) e le organizzazioni affiliate in Italia ritengono che questa circolare sia altamente stigmatizzante e contribuisca ad un clima di istigazione alla islamofobia e al razzismo in Italia. Il fatto che questo documento emani da un rappresentante elettivo di una pubblica autorità, e che ci si attenda che produca i suoi risultati probabili nel contesto delle scuole, rafforza le nostre preoccupazioni. Una simile ingiunzione crea le condizioni per il rafforzamento di processi di stigmatizzazione a

lungo termine con un impatto su una vasta parte della società, avendo l'educazione un ruolo centrale nella creazione e promozione della coesione sociale.

Le nostre organizzazioni condannano fortemente la circolare e il suo contenuto. Invitiamo la Regione Veneto a sconfessare pubblicamente il suo contenuto, e ad impegnarsi in una valutazione aperta dei programmi della scuola pubblica per promuovere il dialogo e la coesione tra le diverse componenti della comunità. Inoltre, la nostra analisi giuridica preliminare (vedi allegato) giunge alla conclusione che le istruzioni della signora Donazzan sono in violazione del diritto italiano ed europeo sulla discriminazione e sull'incitamento all'odio. Se la circolare non fosse ritirata, riteniamo che sarebbe giustificata un'azione legale.

Confidiamo che si possa avviare un dialogo costruttivo al fine di affrontare le questioni evidenziate in questa lettera, e restiamo a disposizione per fornire qualsiasi sostegno in questo processo.

Saremo lieti di ricevere la vostra risposta.

Sincerely yours,

Michael Privot


ENAR Director

Luciano Scagliotti


Centro d'Iniziativa per l'Europa

Anche a nome delle organizzazioni sottoscritte:

Roberto
Mazzini,
Giolli
Cooperativa
sociale

Angelamaria
Loreto,
Ius Primi Viri

Marta Meloni,
Africa e
Mediterraneo

Yuri Guaiana
Certi Diritti

Camilla Bencini, Cospe - Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti Enrico Guida, Associazione 21 Luglio	Andrea Menapace, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili Viorica Nechifor, ANSI - Associazione Nazionale Stama Interculturale	Gabriella Guido, LasciateCIEntrare Leonardo Cavaliere, MSNA - Minori Stranieri Non Accompagnati	Lorenzo Trucco, ASGI Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni
Pier Paolo Inserra Associazione PARSEC	Flavio Romani ARCIGAY	Andrea Oleandri Antigone	Abdelkarim Hannachi Prendiamo la parola
Irma Romero Tefa Colombia	Valentina Calderone A Buon Diritto	Elisa Morellini NAGA onlus, coordinamento area legale	Sabina Buratta VIC - Volontari in carcere

Allegato: analisi giuridica

La circolare viola la normativa italiana ed europea contro la discriminazione

Da un lato, la circolare rientra nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003, che recepisce la direttiva sull'uguaglianza di trattamento indipendentemente dall'origine etnica razziale 2000/43/CE, che sono applicabili nel settore dell'istruzione.

1. Definizione di discriminazione: La circolare non descrive con precisione quali azioni specifiche o diverse dovrebbero essere prese da insegnanti e dirigenti scolastici, nei confronti di bambini musulmani e / o le loro famiglie. Allo stesso modo, non contiene alcuna chiara indicazione di sanzioni specifiche da applicare in caso di rifiuto da parte di bambini o / e le loro famiglie di condannare gli attacchi terroristici. Tuttavia, non c'è dubbio che il suo contenuto stigmatizzanti costituisce una discriminazione ai sensi dell'articolo 2(3) del decreto legislativo e dell'articolo 2(3) della direttiva, che, in termini molto simili, indicano che "sono considerate come discriminazioni [...] anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo". Stabilire un legame chiaro e univoco tra una comunità e la violenza terroristica viola ovviamente la dignità dei membri di questa comunità, e crea un ambiente che può essere descritto con le qualificazioni utilizzati nella legislazione.

2. Ordine di discriminare: È importante sottolineare che gli articoli 2(4) sia del decreto legislativo che della direttiva indicano che un ordine di discriminare, e quindi di perpetrare molestie, sono considerate discriminazioni. La circolare della Regione Veneto costituisce chiaramente un ordine di stigmatizzare, e quindi molestare bambini musulmani e bambini con un background musulmano.

3. Discriminazione etnica e razziale e discriminazione religiosa: La direttiva europea e il decreto legislativo italiano sono applicabili solo ai casi di discriminazione etnica e razziale. Tuttavia, ENAR sostiene che la circolare della Regione Veneto può rientrare nell'ambito di applicazione della legge. Il testo della circolare fa uso di una terminologia generale e non specifica, che include i concetti di "musulmani" e "stranieri". Esso fornisce vari elementi che

indicano che il termine "musulmani" deve essere inteso in relazione non solo alla religione, ma anche a concetti generali di "civiltà" e "cultura", essi stessi chiaramente collegati ai "Paesi", o "Stati" di origine di "musulmani" e "stranieri". Anche se termini come "etnia" o "razza" non sono utilizzati nella circolare, non vi è dubbio che un approccio "razzializzato" è presente e che tutti i bambini e le famiglie con un background migratorio relativo a Paesi prevalentemente musulmani sono bersagli specifici. Ciò soddisferebbe la definizione di ciò che costituisce i criteri di discriminazione indiretta nel senso della direttiva e del decreto legislativo.

La circolare viola le disposizioni di diritto penale italiano e la filosofia della legislazione UE sullo hate speech.

Dall'altro lato, la circolare rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo italiano n. 122 del 26 aprile 1993, e va contro la filosofia della decisione quadro 2008/913 / GAI del Consiglio europeo.

1. Violazione del decreto legislativo italiano. Dopo l'adozione del decreto legislativo, l'articolo 3 (a), della legge n. 654 del 13 ottobre 1975 recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione [ICERD], è punito (a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Come dimostrato nei paragrafi precedenti, la circolare della Regione Veneto comprende un chiaro ordine di stigmatizzare e molestare i membri di una particolare comunità, che costituisce una discriminazione ai sensi della normativa italiana e comunitaria.

In questo caso, la discussione se i musulmani, come definiti nella circolare, costituiscono anche una comunità razziale o etnica è irrilevante. Il Decreto Legislativo ha chiaramente compreso motivazioni religiose nel campo di applicazione delle disposizioni penali che vietano l'incitamento all'odio (istigazione).

Si può sostenere che la circolare della Regione Veneto non si limita a incitare alla discriminazione, ma diffonde anche idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. E' infatti evidente che afferma l'esistenza di culture e civiltà diverse, tra le quali le distinzioni includono una scala di valori e una nozione di ostilità reciproca. In aggiunta al già citato linguaggio dispregiativo, le

seguenti frasi sono due esempi rilevanti: "Libertà [di stampa e di espressione] sconosciute in altri paesi del mondo, certamente impedito in quegli Stati di matrice islamica così distanti culturalmente da noi, ma così pericolosamente vicini sia geograficamente che nelle comunicazioni sulla rete"; "Una cultura che predica l'odio contro la nostra di cultura, la nostra mentalità, il nostro stile di vita fino a generare l'estremo gesto terroristico"

2. Violazione sostanziale della decisione quadro 2008/913 / GAI del Consiglio. Similmente alla legge italiana, la Decisione Quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (art (1)(1)(a)), punisce "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". Il ragionamento è quindi simile.

Tuttavia, la decisione quadro esclude le persone giuridiche di diritto pubblico ("Stati o altri organismi pubblici") dall'applicazione delle sue disposizioni (articolo 5 (4)). Deve quindi essere chiarito se l'Assessore Donazzan, avendo firmato la circolare nella sua qualità di rappresentante della Regione Veneto, possa essere ritenuta personalmente responsabile. Va notato che, in base alla Decisione Quadro europea, la responsabilità di una persona giuridica non esclude azioni penali contro le persone fisiche che siano perpetratori dei comportamenti puniti conformemente al suo articolo 1. Quindi, solo la natura di Organismo pubblico della Regione Veneto potrebbe rendere le disposizioni del diritto dell'Unione europea non applicabili in questo caso. Poiché questa eccezione non è stata recepita nel diritto italiano, questo non impedisce che le pertinenti disposizioni penali italiane si applichino al caso, e di conseguenza questo non impedisce di perseguire il reato.